

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA  
SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C**

con istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.

parole chiave:

personale docente mobilità interprovinciale- diritto di precedenza assistenza coniuge disabile- accantonamento  
immissioni in ruolo

per la sig.ra **Arcangela CARDELLA**, [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa, anche disgiuntamente,  
giusta procura su foglio separato da considerarsi in calce, dall'Avv. Giuseppe Limblici  
(LMBGPP65B06D514X) e dall'Avv. Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C) del Foro di  
Agrigento, con studio sito in Favara (AG) nella via Enrico La Loggia n. 18, ed elettivamente  
domiciliata presso la PEC dei difensori come risultanti dai registri di giustizia, fax per comunicazioni  
0922-5098037, pec comunicate al consiglio dell'ordine di appartenenza  
limblici@avvocatiagrigento.it - francescapalumbo@avvocatiagrigento.it.

Ricorrente

**CONTRO**

**MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro  
pro-tempore (C.F. 80185250588) domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di  
Genova con sede nel Viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 Genova, pec:  
ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

e nei confronti

di tutti gli insegnanti della scuola primaria, posto comune, che hanno partecipato alla mobilità  
interprovinciale anno scolastico 2023/2024 e che hanno ottenuto una sede nella provincia di  
Agrigento o Ragusa



*per la declaratoria*

del diritto della ricorrente ad essere trasferita, con decorrenza dall'anno scolastico 2023/2024, in un comune della provincia di Agrigento o nel comune di Vittoria (RG) sulla base della precedenza vantata

*previo annullamento e/o disapplicazione*

dei provvedimenti del MIM, trasmessi a mezzo mail, con i quali è stato comunicato il mancato trasferimento, nonché del provvedimento del Direttore Generale dell'USR Sicilia- a mezzo del quale sono stati disposti i movimenti territoriali del personale docente per la scuola primaria nella provincia di Agrigento e Ragusa per l'anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

## FATTO

1. La ricorrente è un'insegnante di posto comune della scuola primaria, titolare ed in servizio presso la [REDACTED] di Genova, circostanza che radica la competenza presso codesto Ill.mo Tribunale.
2. Per l'anno scolastico 2023/2024 ha presentato domanda di mobilità interprovinciale concorrendo con un punteggio di 58 + 6 per il comune di ricongiungimento, esprimendo la preferenza per comuni e province della regione siciliana (all. n. 1).
3. La stessa rientra nella categoria di soggetti aventi precedenza nell'assegnazione delle sedi, in qualità di moglie convivente che assiste il coniuge disabile in situazione di gravità (cfr. verbale ex l.104/1992, relazione CTU e decreto di omologa riconoscimento status *ex lege* 104/92 all. nn. 2 e 3) circostanza inserita e documentata nelle domande di trasferimento interprovinciale.
4. Nonostante il punteggio maturato e la precedenza vantata, la docente non ha ottenuto il movimento interprovinciale anelato a cagione di un'asserita insufficienza di posti disponibili nelle province indicate nelle preferenze.
5. La ricorrente, tuttavia, ha avuto modo di constatare che nelle sedi prioritariamente richieste in domanda sono stati assegnati un numero considerevole di posti: e ciò sia in seno alla mobilità territoriale (a docenti privi di precedenza) sia tramite nuove immissioni in ruolo.



6. Per le ragioni di cui si dirà meglio nel prosieguo, le operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2023/2024 presentano gravi profili di illegittimità e, pertanto, si è costretti a ricorrere all'Ill.mo Giudice del Lavoro, perché Voglia accogliere le doglianze della ricorrente per i seguenti

## Motivi di ricorso

### I

**Illegittimità del CCNI Mobilità del triennio 2022-2025 nella parte in cui si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 30, comma 2 bis, D.lgs n. 165/2001 e dall'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994.**

Le operazioni di mobilità scolastica territoriale interprovinciale citate risultano viziate e *contra legem* poiché in contrasto con il principio secondo il quale i trasferimenti interprovinciali devono prevalere sulle nuove immissioni in ruolo.

Nella specie, e per espressa previsione delle norme contrattuali, la mobilità interprovinciale in oggetto è stata realizzata solo su una parte dei posti effettivamente disponibili e residuati al termine dei trasferimenti provinciali.

Così dispone, infatti, la norma del CCNI mobilità 2022-2025: art. 8, commi 5 e 6, CCNI: *"5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase. 6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno)".*

Le previsioni contrattuali appena citate restringono discrezionalmente ed ingiustamente il numero dei posti disponibili per le operazioni di mobilità interprovinciali ed in quanto tali sono illegittime e meritano disapplicazione, poiché in contrasto con norme di rango superiore e nella specie con l'art. 470, primo comma, del D.lgs. n. 297/94; quest'ultimo prevede che *"1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da*



*fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico*”.

La norma in oggetto, benché lasci libertà alle parti negoziali di regolare la materia del rapporto tra mobilità del personale e immissioni in ruolo, fissa un principio di ordine generale secondo il quale deve essere data prevalenza alla prima rispetto alle seconde.

In merito al contrasto tra le norme di legge richiamate e quelle della contrattazione collettiva che prevedono l'accantonamento di posti per immissioni in ruolo, occorre rilevare che il rapporto tra la fonte legislativa e pattizia del rapporto di lavoro pubblico è disciplinato dall'art. 2 d.lgs. n.165/2001 per come modificato dalla c.d. “Riforma Madia”.

Il D.Lgs. n. 75/2017 (c.d. Riforma Madia), infatti, ha introdotto delle modifiche all'autonomia collettiva nel “nuovo” sistema delle fonti del rapporto di lavoro alle dipendenze delle PP.AA.

L'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 prevede che le disposizioni normative, regolamentari e statutarie possono essere derogate nelle materie affidate all'autonomia collettiva da successivi contratti collettivi. La deroga, però, può essere attivata entro certi limiti: a) nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1; b) nel rispetto dei principi stabiliti dallo stesso decreto; c) a livello «nazionale» (e non a livello di contrattazione collettiva integrativa).

In particolare l'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 novellato prevede che *“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”*.

La deroga delle disposizioni di legge, regolamento o statuto riconosciuta alla contrattazione collettiva nazionale è ammessa nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto medesimo e nei limiti delle materie affidate alla stessa dall'art. 40 co.1 che dispone: *“Nelle materie relative alle sanzioni*



*disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge.”*

Tale norma individua la mobilità tra le materie nella quali la contrattazione collettiva nazionale è vincolata al rispetto delle norme di legge vigenti, relativamente alle quali non è riconosciuta alcuna facoltà derogatoria, sicchè non può che rilevarsi l'illegittimità degli articoli del CCNI mobilità citato nella parte in cui si pone in contrasto con l'art. 470 d. lgs n. 297: detto contrasto, in estrema sintesi, si risolve nella sottrazione di posti da destinare alla mobilità a favore di nuove immissioni in ruolo.

Detta interpretazione è stata confermata dalla giurisprudenza ordinaria ed amministrativa intervenuta in materia.

Degna di nota una recente pronuncia del Tribunale di Siracusa che, in un caso simile, ha ritenuto:

*“la norma primaria attribuisce un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma allo stesso tempo fissa alcuni invalicabili vincoli, tra i quali appunto quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi, e l'eventuale disposizione diversa di CCNI contrasta con tale norma primaria, per cui va disapplicata e, in sua sostituzione, va applicata la regola iuris di cui all'art. 470 del d.lgs. n. 297/1994”* (Tribunale di Siracusa sentenza n. 1195/2020 e sentenza n. 279/2022; nello stesso senso Trib. di Catania sentenza del 7/04/2022 emessa nel procedimento n. R.G. 7187/2022; Trib. di Palermo sentenza nn. 2654/2021 e 2524/2021; Trib. di Lanciano sentenza n. 167/2017; Trib. di Roma sentenza n. 2478/2020; Trib. di Castrovillari sentenza n. 1833/2020; Trib. di Latina sentenza n. 703/2020; Trib. di Frosinone sentenza n. 153/2021; Trib. di Padova sentenza del 25.01.2021).

In un caso simile, relativo alla mobilità intercompartimentale, ha avuto modo di pronunciarsi anche la Suprema Corte la quale ha ribadito che *“la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge 246/2005), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di un'espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l'amministrazione procedente”* (Corte di Cassazione sentenza n. 12559/2017).



La pronuncia in commento, benché riguardi la diversa ipotesi della mobilità da un'amministrazione ad un'altra, afferma un principio applicabile anche all'ipotesi di mobilità territoriale che avvenga all'interno della stessa amministrazione.

Da ultimo sulla questione è intervenuto il TAR Lazio-Roma che con un'articolata ordinanza ha ritenuto che: *“nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative”* (TAR Lazio- Roma ordinanza n. 2367/2019; TAR Lazio- Sez. III bis decreto n. 3165/2020).

L'ordinanza è stata poi confermata dal Consiglio di Stato che ha respinto l'appello cautelare proposto dal Miur, ribadendo: *“Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”* (Consiglio di Stato ordinanza n. 3722 del 18.07.2019).

Il filo conduttore di tutte le pronunce è rappresentato dalla necessità di attingere prioritariamente al personale già di ruolo (anche di diverse amministrazioni) prima di procedere a qualsiasi forma di reclutamento del personale, in ossequio al dettato di cui all'art. 30, comma 2 bis, D.lgs. n. 165/2001 che così dispone: *“Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio”*.

Ma v'è di più: la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica- ha impartito precise disposizioni in materia (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010), con le quali ha ribadito che: *“l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall'esperimento delle procedure di mobilità”, e*



che *“La mobilità è uno strumento che non risponde solo all’interesse dell’amministrazione che vi ricorre, ma garantisce una più razionale distribuzione delle risorse tra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs 165/2001, nonché economie di spesa di personale complessivamente intesa, dal momento che consente una stabilità dei livelli occupazionali nel settore pubblico. L’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sancisce, poi, il principio generale secondo cui “Le assunzioni restano comunque subordinate all’indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità”* (all. n. 4).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto è evidente che la mobilità territoriale interprovinciale per gli anni scolastici citati sarebbe dovuta avvenire sul 100% dei posti effettivamente disponibili; il Ministero, invece, tramite previsioni contrattuali illegittime, ha sistematicamente negato il diritto al rientro nella provincia di residenza della ricorrente, violando, nel caso di specie, il diritto all’assistenza del coniuge sancito dalla L. 104/1992.

Nel caso di specie, costituisce circostanza documentale che nella provincia di Agrigento sono state disposte ben 18 immissioni in ruolo (all. n. 5).

Di seguito tabella esemplificativa

Scuola primaria: tabella n. 1

provincia	immissioni in ruolo a.s. 2023/24
Agrigento	18

Il *modus operandi* dell’amministrazione, inoltre, si appalesa illegittimo ed in contrasto con l’art. 33 L. 104/1992 (da intendersi quale norma imperativa), con il diritto del disabile alla scelta prioritaria della sede (avente rilevanza costituzionale) e, da ultimo, con i principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell’agire amministrativo.

Il Ministero, infatti, anziché coprire posti disponibili con insegnanti già di ruolo e beneficiari di precedenza ha fatto ricorso al personale precario non di ruolo, disponendo nuove immissioni in ruolo.

Sul punto occorre rilevare che i Giudici del Lavoro, chiamati a pronunciarsi su casi simili, hanno dato una lettura costituzionalmente orientata dell’inciso “ove possibile” contenuta nel comma 5 dell’art. 33 della L.104/1992 ritenendo che: *“atteso anche il tenore dell’art. 26 della Carta di Nizza e*



della Convenzione delle Nazioni Unite sopra citata deve ritenersi che, anche in relazione all'assegnazione del posto di lavoro, il diritto del disabile all'assistenza – tutelato tramite l'assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell'assistito – sia un diritto assoluto, tanto da determinare un'interpretazione restrittiva dell'inciso "ove possibile" di cui all'art. 33 cit., tale cioè da comprendere solo i casi di insussistenza di alcun posto di lavoro scoperto nel luogo di lavoro in oggetto, non invece da includere in detta accezione il contemperamento di esigenze di diversa natura di altri lavoratori, che pure aspirino all'assegnazione di quel posto, non usufruendo della preferenza ex art. 33 cit." (Tribunale di Palermo ordinanza 7021/2018 del 19/02/2018 RG 13878/2017).

In ogni caso, occorre ribadire che nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti il diritto all'assunzione dei precari non può essere considerato diritto costituzionalmente protetto in grado di prevalere (nel bilanciamento) sul diritto del disabile al godimento e all'esercizio di tutti i diritti umani e libertà fondamentali (artt. 2, 3, comma 2 e 38 Cost).

In tale senso si è di recente espressa la giurisprudenza di merito che, in un caso analogo, ha ritenuto: *"nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti il diritto all'assunzione dei precari non può essere considerato diritto costituzionalmente protetto in grado di prevalere (nel bilanciamento) sul diritto del disabile all'assistenza continua, tanto più quando si tratti della precedenza di un genitore che assista il figlio, in tenera età, affetto da grave disabilità, per la quale lo stesso CCNI (art. 13, punto IV) riconosce, incondizionatamente, il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale"* (Tribunale di Siracusa ordinanza n. 4934/2023 del 9.05.2023).

Alla luce di quanto sopra dedotto ed argomentato è evidente che, in virtù dei posti disponibili, del punteggio posseduto e della precedenza vantata, l'insegnante avrebbe avuto diritto ad una sede nella provincia di Agrigento.

## II

**Illegittimità del CCNI sulla mobilità scolastica 2022 (valido per il triennio 2022-2025) per violazione delle disposizioni di cui all' art. 33, comma 5 e 7, L.104/1992.**

Le operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2023/2024 sono viziate e meritano censura.

La ricorrente è beneficiaria di una precedenza per l'assistenza al coniuge disabile grave.

L'art. 13 del CCNI mobilità 2022 (valido per il triennio 2022-2025) "Sistema delle precedenze" riconosce detta precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità interprovinciale laddove





stabilisce al punto IV *“Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”* che: *“Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge...”*

La norma contrattuale prevede, tuttavia, che la precedenza possa essere fatta valere nei trasferimenti interprovinciali solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza del disabile da assistere.

E’ evidente come la previsione del CCNI violi la norma imperativa fissata dall’articolo 33 della legge 104/92. L’art. 33, comma 5, della legge citata prevede, infatti, che: *“Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu’ vicina al domicilio della persona da assistere e non puo’ essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

La norma non prevede alcuna specifica restrizione o limitazione territoriale al diritto di scelta del lavoratore disabile, ma al contrario parla genericamente di sede “più vicina” al domicilio della persona da assistere.

In questo senso depone, altresì, l’art. 601 del TU della Scuola (rubricato Tutela dei soggetti portatori di handicap) laddove prevede che: *“1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. 2. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*.

Anche il testo unico esclude qualsivoglia limitazione territoriale della precedenza alla provincia di residenza.

Orbene, possono senza dubbio essere considerate sedi vicine le province limitrofe a quella di residenza del disabile; basti osservare che le sedi indicate in domanda dalla ricorrente alla posizione 2 e 3 delle preferenze espresse (ossia Gela e Vittoria), ricomprese rispettivamente nelle province di Caltanissetta e Ragusa, distano dal comune di residenza del disabile (Licata) rispettivamente 31 e 66 chilometri.



La contrattazione collettiva integrativa, dunque, restringe illegittimamente e senza alcuna logica motivazione l'ambito di applicazione di una precedenza che la normativa primaria di riferimento riconosce in maniera ampia.

Risulta evidente che la norma di cui all'art. 33 della 104/92, proprio per la natura dei diritti tutelati, non può essere oggetto di deroga da parte della contrattazione collettiva in materia di mobilità.

La natura di norma imperativa dell'art. 33 della legge n. 104/1992 è evincibile dalla ratio legis e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente *"i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata"* (art. 2 L. 104/1992) ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà ed autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana.

Con riguardo alla clausola pattizia che rileva nel presente giudizio deve, quindi, ritenersi che essa - nel limitare il diritto di scelta prioritaria del lavoratore che partecipi alla mobilità interprovinciale e che assista il coniuge disabile alla sola provincia di residenza - sia nulla, a norma dell'art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa.

Ne deriva che il diritto di precedenza deve essere esteso a tutte le sedi vicine al comune di residenza indicate in domanda, soprattutto laddove esistano posti vacanti e disponibili attribuiti a docenti privi di qualsiasi precedenza.

L'inderogabilità della legge 104/92 ad opera della CCNI mobilità ha trovato l'avallo della maggior parte della giurisprudenza.

In un caso del tutto analogo, relativo all'art. 33 della medesima L.104/1992, il TAR Lazio ha avuto modo di ribadire che: *"la precedenza prevista da una lex speciale (qual è la legge 104/1992) non può essere derogata da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti"* (TAR Lazio ordinanza n. 3634/2018); conseguentemente, è stata dichiarata illegittima la deroga alla legge 104/1992 ad opera del CCNI mobilità per il trattamento discriminatorio che ne consegue.

Una tale impostazione si pone in linea con l'orientamento seguito nel panorama internazionale; si pensi, in particolare, alla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza nel 2000, che all'art. 26 stabilisce che *"l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare*



*di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”.*

**Esame della posizione della ricorrente.**

Il mancato riconoscimento della precedenza per tutte le sedi richieste in domanda ha precluso alla ricorrente la possibilità di ottenere una sede quanto più vicina al luogo di residenza del disabile.

La circostanza risulta tanto più grave se si considera che, ad esempio, per l'anno scolastico 2023/24 in un comune (Vittoria) indicato tra i primi nelle preferenze espresse sono stati assegnati almeno 7 **posti di scuola primaria** ad insegnanti privi di qualsiasi precedenza (CFR. all. n. 6 -bollettino dei movimenti primaria provincia di Ragusa a.s. 2023/24).

Tabella 2: posti disponibili attribuiti a docenti privi di precedenza

insegnante	Tipo posto	Provincia o comune	precedenza
Arrabito Angelo	comune	Vittoria (Rg)	nessuna
Cucuzzella Valentina	comune	Vittoria (Rg)	nessuna
Ferro Santina	comune	Vittoria (Rg)	nessuna
La Terra Jenny	comune	Vittoria (Rg)	nessuna
La Vecchia Alfredo	comune	Vittoria (Rg)	nessuna
Pecorella Maria	comune	Vittoria (Rg)	nessuna
Senettone Ermelinda	comune	Vittoria (Rg)	nessuna

In definitiva, la ricorrente avrebbe avuto diritto all'assegnazione di una sede a Vittoria (RG) con priorità rispetto a docenti partecipanti alla medesima fase della mobilità (quella interprovinciale), ma totalmente privi di precedenza.

A questi posti si aggiungono quelli attribuiti alle nuove immissioni in ruolo (ben 18 posti) nella provincia di Agrigento.

Ne deriva che a fronte della conclamata disponibilità di posti (complessivamente 25) l'insegnante non ha ottenuto il trasferimento richiesto proprio a cagione delle limitazioni contenute nel CCNI.

Per queste ragioni si chiede la disapplicazione e/o annullamento dell'art. 13 CCNI Mobilità 2022-2025 nella parte in cui, prevedendo una limitazione territoriale al diritto di scelta priorità dell'



insegnante che assista il coniuge disabile, si pone in contrasto con una norma imperativa (art. 33 L.104/1992) posta a tutela di diritti costituzionalmente protetti.

\*\*\*

Per tutti questi motivi, la sig.ra Cardella, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI

piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

1. previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, ivi compreso il CCNI mobilità nella parte di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento nella scuola primaria, a far data dall'a.s. 2023/2024, nella provincia di Agrigento o nel comune di Vittoria, secondo l'ordine delle preferenze espresse, anche in soprannumero, anche al netto degli accantonamenti disposti per le immissioni in ruolo nell'anno considerato, tenuto conto anche della precedenza vantata;
2. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione nelle sedi richieste;
3. condannare la resistente alle spese di giudizio.

\*\*\*

### Dichiarazione di valore

I sottoscritti avvocati, ai fini del contributo unificato, dichiarano che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego- è di valore indeterminabile ed è soggetto ad un contributo unificato di euro 259,00.

\*\*\*\*

### Richiesta autorizzazione notifica ai controinteressati

I sottoscritti difensori, ai fini della notifica del presente ricorso a eventuali controinteressati, considerato che la notificazione nei modi ordinari risulta difficile stante il numero rilevante dei destinatari; considerato che la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. non si ritiene idonea al raggiungimento dello scopo,

chiedono

che la notifica del ricorso sia eseguita mediante inserimento di apposito avviso nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, come già disposta da altri Tribunali in situazioni analoghe, con oscuramento dei dati sensibili e personali.

\*\*\*



Si allegano in copia:

1. domanda mobilità interprovinciale a.s.2023/24;
2. verbale ex l. 104/92;
3. relazione CTU e decreto omologa;
4. nota Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione pubblica;
5. provvedimenti AT AG immissioni in ruolo primaria a.s. 2023/2024;
6. bollettino dei movimenti primaria Ragusa a.s. 2023/24;
7. bollettino dei movimenti primaria Agrigento a.s. 2023/24;
8. CCNI mobilità triennio 2022-2025;
9. giurisprudenza citata.

Favara, 10 ottobre 2023

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

